

COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

DISCIPLINARE PER LA PROCEDURA RELATIVA ALL'ASSUNZIONE
DA PARTE DEL COMUNE DEGLI ONERI RELATIVI AL RICOVERO IN CASA
DI RIPOSO DI PERSONE INABILI TOTALMENTE O PARZIALMENTE PRIVE DI
MEZZI DI SUSSISTENZA AVENTI DOMICILIO DI SOCCORSO NEL COMUNE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

- CONSIGLIO

- GIUNTA

N. 46 D.D. 19.06.1991

ART. 1

OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare regolamenta la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in Casa di Riposo (o istituti similari) di persone inabili, totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune medesimo.

ART. 2

RICHIESTA DI IMPEGNATIVA

Al fine dell'assunzione dell'impegnativa di spesa per il ricovero in Casa di Riposo (IPAB) la persona inabile ospitata o da ospitare, totalmente o parzialmente priva di mezzi di sussistenza, deve presentare al Comune, personalmente o tramite suo tutore o curatore, richiesta compilata su apposito modello predisposto dall'Amministrazione stessa, corredata di :

- attestazione comprovante l'effettiva necessità di ricovero presso Case di Riposo;
- documentazione atta a dimostrare le condizioni economiche.

La richiesta dovrà essere completata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le eventuali disponibilità finanziarie (depositi bancari, postali, titoli di Stato, etc.) ed i beni patrimoniali posseduti con i relativi movimenti del triennio. Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione e di effettuare ogni ulteriore accertamento che in merito ritenesse necessario.

Dalla valutazione delle possibilità economiche dell'ospite restano esclusi per le sue esigenze personali:

- la somma corrispondente al 20% dell'ammontare della pensione minima dei lavoratori non autonomi erogati dall'I.N.P.S..

ART. 3

CONCORSO AI SENSI DELL'ART. 433 CODICE CIVILE

Nel caso in cui sia accertato che il richiedente ovvero la persona ospitata non possieda redditi sufficienti a coprire la retta dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ad intervenire ai sensi dell'art. 433 del C.C. nell'ordine ivi previsto e nella misura da stabilirsi secondo i criteri di cui all'art. 441 del C.C..

ART. 4

(SITUAZIONE ECONOMICA CONGIUNTI OBBLIGATI)

Ai fini di cui al precedente art. 2 le persone obbligate agli alimenti devono presentare al Comune di domicilio di soccorso della persona ospitata o da ospitare in casa di Riposo, specifica dichiarazione che attesti il loro reddito individuale. La stessa viene compilata su apposito schema predisposto dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale, accertate le condizioni economiche, determina l'ammontare del concorso al pagamento della retta ai sensi del successivo articolo 5.

I congiunti obbligati devono impegnarsi con apposita dichiarazione al versamento (es.: in rate bimestrali posticipate), dell'ammontare del concorso nella misura e secondo le modalità fissate dal successivo articolo 5.

Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione.

ART. 5

MODALITA' DETERMINAZIONE CONCORSO RETTA

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione o in concorso con l'ospite, in misura pari al 20% del reddito annuo convenzionale fino all'importo di Lire 20.000.000.= e pari al 40% del reddito annuo convenzionale per la parte eccedente l'importo di Lire 20.000.000.=.

Il reddito annuo convenzionale si determina prendendo a base l'ammontare del reddito imponibile di norma relativo all'ultimo periodo di imposta, considerando il 75% solo quando alla sua formazione concorrono in misura prevalente redditi di lavoro dipendente o assimilati - e deducendone i seguenti importi:

- la misura reale dell'eventuale canone annuo di locazione pagato per l'alloggio di effettiva residenza o il rateo del mutuo edilizio;
- Lire 1.000.000.= per ogni familiare a carico a' sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende un solo titolare di reddito;
- Lire 500.000.= per ogni familiare a carico a' sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende più titolari di reddito tenuti agli alimenti.

I coniugi obbligati che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'I.N.P.S., o trattamenti assimilabili, per il coniunto ricoverato, ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l'intero ammontare del trattamento assistenziale percepito in aggiunta al concorso di cui al precedente art. 4.

Il concorso determinato come al presente articolo, rimane costante anche in presenza del ricovero in Istituto di più di un parente.

ART. 6

(GARANZIE PATRIMONIALI)

Nell'eventualità che l'interessato risulti proprietario, comproprietario od usufruttario di beni immobili e che i rimborsi ovvero i concorsi delle persone obbligate agli alimenti, non risultino sufficienti alla copertura integrale dell'onere sopportato dal Comune, l'interessato medesimo sarà chiamato a contribuirvi mediante:

- la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso la Casa di Riposo (rendita vitalizia);
- la costituzione a favore del Comune di ipoteca di 1° grado sui beni immobili fino a concorrenza dell'importo del credito vantato dal Comune. In tal caso, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dall'Istituto. Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite. L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitosi, avranno versato alla tesoreria del Comune l'intero valore del credito vantato dal Comune stesso;
- la cessione al Comune del diritto di usufrutto a' sensi degli artt. 978 e seguenti del C.C..

Il Comune acquisirà tali ulteriori diritti solo qualora ne ravvisi l'opportunità economica e porrà a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e conseguenti.

ART. 7

AGGIORNAMENTO ANNUALE SITUAZIONE ECONOMICA

Ogni anno, le persone obbligate agli alimenti, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a tutti gli elementi necessari al fine della determinazione del concorso di cui all'art. 5 del presente Regolamento, in ordine ai quali l'Amministrazione potrà effettuare accertamenti e adeguamenti anche d'ufficio, che verranno comunque svolti in caso di mancata risposta tempestiva da parte delle persone obbligate.

L'Amministrazione procederà alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati inadempienti con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 13 aprile 1910 n. 639.

Al fine di ovviare a possibili conseguenze negative dell'istituzionalizzazione, tutte le uscite dalla Casa a cura e spese dell'ospite o dei suoi congiunti, comportano proporzionate riduzioni dei rimborsi e dei concorsi di cui ai precedenti articoli.

ART. 8

La Giunta comunale esaminata la documentazione di cui ai precedenti articoli e la relazione attestante la situazione socio-economica della persona acquisita dal servizio sociale di zona, effettuati se del caso i necessari controlli, acquisite le dichiarazioni relative agli impegni degli interessati, e constatato che il ricovero in Casa di Riposo costituisce soluzione idonea per le necessità del soggetto assume formale provvedimento di impegnativa di ricovero, determinando nel contempo la misura degli oneri a carico del Comune. All'atto del decesso dell'ospite, per il quale il Comune ha assunto impegnativa di ricovero, la stessa Amministrazione comunale inviterà la Casa di Riposo interessata a comunicare agli eredi nonché al Comune stesso eventuali depositi in numerario o a risparmio che fossero depositati presso l'Ente.

ART. 9

(ESONERO TEMPORANEO AL CONCORSO RETTA)

La Giunta comunale, in presenza di documentata richiesta da parte degli ospiti o di loro congiunti tenuti agli alimenti, proporrà al Consiglio comunale l'adozione di provvedimenti di riduzione temporanea dei concorsi dovuti, ai sensi del presente disciplinare, quando si verifichino circostanze tali da comprovare l'impossibilità per i richiedenti di far fronte agli impegni assunti.

ART. 10

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione ai sensi dell'art. 52 - 2° comma del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 19.01.1984 n. 6/L.

Allegato alla deliberazione consiliare n. 46 dd. 19.06.1991